



Unione Nazionale  
Cooperative Italiane

# ZOOM

**Servizio di informazione legislativa, economica e  
societaria  
per le imprese cooperative**



NUMERO 63

MARZO-APRILE 2015

## Sommario

<b>E' reato compensare crediti divenuti inesigibili con dichiarazioni false</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Bonus imprese agricole e ittiche</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Investimenti in beni strumentali: le specifiche dell'Agenzia delle Entrate</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Bonus per il Turismo digitale</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Bonus per le PMI cinematografiche</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Incostituzionali le assunzioni di funzionari dell'Agenzia delle Entrate senza concorso - ma gli atti restano efficaci -</b>	<b>pag. 11</b>
<b>Sisma 2012 - Agevolazioni</b>	<b>pag. 12</b>
<b>Bonus assunzione personale altamente qualificato: codice tributo e specifiche</b>	<b>pag. 12</b>
<b>Zone franche urbane: Niente limiti per le compensazioni</b>	<b>pag. 13</b>
<b>Fatturazione Elettronica: tutte le PA coinvolte</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Bonus Gasolio: Specifiche dell'Agenzia delle Entrate</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Approfondimenti di Zoom</b>	<b>pag. 15</b>

# È reato compensare crediti divenuti inesigibili con dichiarazioni false

La Corte di Cassazione, con la sentenza 12531 del 25 marzo 2015, ha specificato che non è ammissibile ricorrere a dichiarazioni false per conseguire la tutela dei propri crediti civilistici e fiscali per il quale l'ordinamento tributario mette a disposizione gli opportuni elementi correttivi.

## Il fatto

Nel caso specifico, l'imputato, presidente e legale rappresentante di una società cooperativa a responsabilità limitata, aveva indicato nella dichiarazione annuale Iva elementi passivi fittizi per mezzo di fatture oggettivamente inesistenti.

Il presidente aveva, sì, ammesso di aver fatto ricorso a una condotta criminosa, ma, al tempo stesso, adduceva a proprio discapito di esser stato spinto dalla necessità di dover compensare il mancato introito di alcune operazioni non onorate dalla propria clientela. Ciò evidenzerebbe la mancanza di volontà evasiva dell'imposta.

Avverso la sentenza della Corte di appello il contribuente ricorre in Cassazione, adducendo a propria difesa che i giudici di merito avrebbero ritenuto erroneamente consumato il reato di evasione fiscale col semplice utilizzo delle fatture oggettivamente inesistenti.

Mentre, secondo la tesi difensiva, il solo utilizzo della falsa fatturazione non sarebbe del tutto sufficiente per l'integrazione del reato, che necessita dell'effettiva evasione, anche dal punto di vista soggettivo, con l'intenzione di porre in essere la condotta criminosa al fine dell'evasione dell'imposta dovuta.

Inoltre, nel ricorso di legittimità è stata richie-

sta la cassazione della sentenza di merito nel punto in cui la Corte d'appello, nell'attuare il trattamento sanzionatorio e nel rideterminare la pena, aveva disconosciuto le circostanze attenuanti generiche concesse in prime cure.

## Le specifiche della Cassazione

L'articolo 6 del Dpr 633/1972 stabilisce che le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili e, pertanto, la fattura deve essere emessa nel momento in cui viene effettuata l'operazione.

Il decreto disciplina, inoltre, i diversi modi in cui l'Iva diventa esigibile: per quanto concerne le prestazioni di servizi, le stesse si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, mentre, per altri tipi di prestazioni, l'esigibilità dell'imposta avviene nel mo-

mento in cui è resa la prestazione; può accadere, invece, che l'imposta diventi esigibile in un momento successivo o con l'emissione della sola fattura, indipendentemente dal conseguimento dell'importo ivi evidenziato.

Nel caso concreto, chiarisce la Corte, il contribuente, nonostante avesse fornito l'anagrafica dei clienti insolventi, non aveva mai chiarito la tipologia delle prestazioni effettuate e, pertanto, allo stato dei fatti non risulterebbe essere possibile, per i giudici di legittimità, stabilire se le operazioni rese avrebbero consentito l'emissione della fattura al momento della corresponsione del corrispettivo oppure no; è una questione di fatto oggi non più deducibile in fase di legittimità.

Segue a pag. 3



Per saperne di  
più sui temi  
trattati

www.cortedicassazione.it

ZOOM



# È reato compensare crediti divenuti inesigibili con dichiarazioni false

Segue da pag. 2

La Corte di Cassazione ricorda che, con l'articolo 26 del Dpr 633/72, è lo stesso ordinamento tributario a prevedere operazioni di variazioni dell'imponibile o dell'imposta, nel caso in cui avvengano eventi successivi al momento della fatturazione.

Infatti, l'articolo 23 obbliga il contribuente ad annotare, entro quindici giorni, le fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione.

Nel caso in cui la fattura sia stata emessa successivamente alla propria registrazione e subisca una diminuzione del suo ammontare, sia essa in toto o in parte, a seguito della dichiarazione di nullità o perché sia avvenuta la revoca oppure, come nel caso di specie, non sia stato percepito il pagamento della somma, anche parziale, o per altre cause (revoca, risoluzione o rescissione) o per l'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o il prestatore del servizio può portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, procedendo poi alla registrazione della fattura ai sensi dell'articolo 25 del Dpr 633/1972.

Alla luce di ciò, dunque, si evince chiaramente come il legislatore abbia previsto espressamente meccanismi di recupero di imposta nel caso in cui le stesse siano diventate inesigibili.

Ma la normativa prevede che il soggetto che abbia emesso la fattura deve aver, altresì, esperito le dovute procedure esecutive a tutela del proprio credito che, nel caso di specie, non risultano essere prodotte dal contribuente, il quale non ha neppure messo in pratica le minime procedure monitorie, dissuasive nei confronti dei propri debitori.

## Le conclusioni

L'aver creato fatture false al fine dell'abbattimento illecito dell'imposta dovuta viene visto dalla Corte di Cassazione come doppiamente deplorabile, sia dal

punto di vista del risultato incerto sia dal punto di vista propriamente penalistico, sempre in virtù del fatto che è proprio l'ordinamento a prevedere misure correttive nel caso in cui la clientela non onori quanto dovuto.

A nulla rileva il fatto che il contribuente fosse mosso non da intenti evasivi, ma dal fatto che non erano stati onorati i propri crediti.

Infatti, ai sensi dell'articolo 1 del Dlgs 74/2000, l'imposta evasa viene determinata dalla differenza tra l'imposta dovuta e l'imposta dichiarata. Pertanto, secondo il Collegio, il ricorso alla falsa fatturazione ha come fine l'intenzione di non voler onorare l'imposta dovuta.

Conclude la Corte che il dolo di evasione non necessariamente esaurisce lo scopo dell'azione criminosa, né necessariamente si deve identificare con esso, essendo necessario e sufficiente che si ponga anche solo in consapevole rapporto strumentale rispetto ad altri scopi che potranno pure avere rilevanza ad altri fini ma che non concorrono a tipizzare la fattispecie e a individuare il bene giuridico leso.

Per quanto concerne il secondo punto del ricorso, concernente l'ipotesi di disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche concesse in prime cure, il Collegio evidenzia come il giudice di appello avesse ridotto la pena e che, pertanto, il ricorso risulta essere anche in tal caso inammissibile, condannando alle spese processuali il contribuente.



# Bonus imprese agricole e ittiche



**Agevolazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie**

## **Beneficiari**

I beneficiari di entrambe le agevolazioni possono essere singole imprese, anche in forma **cooperativa o riunite in consorzi** - formati da più imprese fra loro indipendenti - aderenti a un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che:

- ⇒ producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ⇒ sono piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria (regolamento Ue n. 651/2014), che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non rientranti nel citato allegato I.

## **Bonus**

I costi agevolabili sono quelli riguardanti le attività di consulenza e di assistenza tecnico-specialistica, quelli per la costruzione o il miglioramento di immobili e per l'acquisto di materiali e attrezzature, i costi per hardware e software inerenti il progetto di aggregazione in rete, quelli riguardanti l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, i costi di formazione sia dei titolari che dei dipendenti impegnati nel progetto, i costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera e i costi per la pubblicità riguardante le attività della rete.

Attraverso due distinti decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del 13 gennaio 2015 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/2/2015), sono state definite le modalità di utilizzo dei due crediti d'imposta istituiti, dall'articolo 3 del decreto legge 91/2014 (decreto "competitività"), a favore delle **imprese agricole e ittiche** per incentivare il potenziamento del commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti.

In particolare, il primo decreto prevede la concessione di un credito d'imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera nell'ambito di reti di imprese e, il secondo disciplina la concessione di un credito d'imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti, tra il 2014 e il 2016, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Per ottenere i bonus, gli interessati dovranno presentare domanda in via telematica al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dal **20 al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti**.

Per saperne di più sui temi trattati

[www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

Segue a pag. 5

ZOOM



# Bonus imprese agricole e ittiche

Segue da pag. 4

Il credito d'imposta spetta per i nuovi investimenti realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto a partire dal periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre 2014 e nei due successivi (nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro per il 2014, di 12 milioni di euro per il 2015 e di 9 milioni di euro per il 2016).

La misura del bonus varia dal 10 al 40%, con limiti di spesa che vanno da 15mila a 400mila euro, a seconda dell'attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini Iva e delle dimensioni dell'impresa.

## Agevolazione per il commercio elettronico

### Beneficiari

Possono accedere all'agevolazione, sia se persone fisiche o giuridiche, i titolari di reddito d'impresa o di reddito agrario che sono:

- ⇒ imprese, anche costituite in forma **cooperativa o riunite in consorzi**, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ⇒ piccole e medie imprese, in base al regolamento Ue n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.

### Bonus

Per quanto riguarda il commercio elettronico, sono agevolabili le spese sostenute per realizzazione e ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all'avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, quelle per investimenti riguardanti le dotazioni tecnologiche, il software, la progettazione, lo sviluppo del database e dei sistemi di

sicurezza realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, nel limite di spesa di 500mila euro per il 2014, di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per il 2016. La misura del bonus varia dal 10 al 40%, con limiti di spesa che vanno da 15mila a 50mila euro.

## Utilizzo dei bonus e non cumulabilità

Le agevolazioni riconosciute al termine del controllo di ammissibilità effettuato dal Mipaaf vanno indicate dall'impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso e utilizzato, tramite il modello F24, esclusivamente in compensazione, attraverso i soli servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento.

Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno dell'Unione europea riguardanti gli stessi costi che danno diritto alla fruizione del bonus, nel caso in cui il cumulo produrrebbe un'intensità di aiuto superiore al livello consentito.



## Investimenti in beni strumentali: le specifiche dell'Agenzia delle Entrate



Con la circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015 l'Agenzia delle Entrate illustra la recente disciplina in tema di agevolazioni dirette a favorire gli investimenti delle imprese, introdotta dall'articolo 18 del decreto legge 91/2014 (decreto "competitività").

Si tratta del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del suddetto decreto) e fino al 30 giugno 2015, riconosciuto nella misura del 15% delle spese incrementalmente rispetto agli analoghi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.

Con la circolare in esame, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al credito, analizzandone, in particolare, gli ambiti di applicazione, il meccanismo di calcolo e le modalità di fruizione e, per quanto non espressamente trattato, rinvia alla circolare 44/2009, nella misura in cui le indicazioni già fornite sulla detassazione degli investimenti in macchinari, di cui all'articolo 5 del DL 78/2009 ("Tremonti-ter") risultano compatibili con l'odierno quadro normativo.

### Beneficiari

Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è riconosciuto a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato – anche se costituiti successivamente al 25 giugno 2014 – e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in relazione alle attività produttive di redditi di impresa, purché gli stessi effettuino investimenti

destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Possono beneficiare dell'agevolazione anche gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

### Oggetto dell'agevolazione

Come per la precedente agevolazione di cui all'articolo 5 del DL 78/2009 ("Tremonti-ter"), il beneficio spetta per l'acquisizione dei beni compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 ("fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca"). In proposito, la circolare specifica che nell'ipotesi di bene complesso, ai fini dell'agevolazione rilevano anche i beni – oggetto del medesimo investimento complessivo – non inclusi nella divisione 28, destinati al funzionamento dei beni inclusi nella stessa divisione 28, a condizione che costituiscano dotazioni dell'investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software).

Oltre a essere compresi nella divisione 28 della tabella Ateco, i beni oggetto di investimento devono possedere i requisiti della "strumentalità", della "novità" e della "territorialità".

In merito al primo requisito, la circolare specifica che i beni devono essere strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria e, pertanto, restano esclusi dall'agevolazione quelli destinati alla vendita (beni merce), così come quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

Dal requisito della "novità" deriva che non sono agevolabili gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Segue a pag. 7

Per saperne di  
più sui temi  
trattati

[www.gazzetta.it](http://www.gazzetta.it)  
[www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

ZOOM



# Investimenti in beni strumentali: le specifiche dell'Agenzia delle Entrate

Segue da pag. 6

Quanto alla "territorialità", la norma prevede che i beni oggetto di investimento devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale.

## Condizioni

La circolare specifica che per accedere al beneficio, bisogna aver effettuato un ammontare minimo di investimento, almeno pari a 10mila euro.

In proposito, l'Agenzia ha ritenuto che il suddetto ammontare minimo vada verificato in relazione non ai singoli beni, ma a ciascun progetto di investimento effettuato dall'impresa in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco.

L'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

## Misura

Il credito è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella tabella Ateco 2007, realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. La norma prevede la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Al riguardo, l'Agenzia spiega che, per il calcolo della media degli investimenti pregressi, da raffrontare con quelli realizzati nel periodo di vigenza dell'agevolazione, è necessario, dopo aver escluso dalla somma il valore più alto, dividere il risultato ottenuto per il numero delle annualità residue (media aritmetica).

Ad esempio, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, in relazione agli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, il quinquennio di riferimento è costituito dai cinque periodi di imposta precedenti al 2014 (cioè, dal 2009 al 2013), mentre, per gli investimenti rea-

lizzati dal 1° gennaio al 30 giugno 2015, il quinquennio di riferimento è costituito dai periodi di imposta dal 2010 al 2014.

Per garantire l'omogeneità dei valori comparati, la circolare sottolinea che i criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti ammissibili all'agevolazione valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti, da assumere ai fini del raffronto.

## Modalità di fruizione

In merito alle modalità di fruizione, la norma specifica che il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

La prima quota annuale è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

Quindi, per gli investimenti realizzati dal 25 giugno al 31 dicembre 2014 la prima quota è utilizzabile dal 1° gennaio 2016, mentre per quelli effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2015 la prima quota è utilizzabile dal 1° gennaio 2017.

Sul punto, l'Agenzia chiarisce che, in caso di incapienza, la quota annuale non utilizzata – in tutto o in parte – in compensazione può essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta.

## Limiti di utilizzo e cumulabilità

Per quanto concerne i limiti di utilizzo, ricorda che il beneficio non è soggetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 e, pertanto, può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di 250mila euro, applicabile ai crediti di imposta agevolativi.

Segue a pag. 8



# Investimenti in beni strumentali: le specifiche dell'Agenzia delle Entrate

*Segue da pag. 7*

Per espressa previsione di legge, poi, non si applica neanche il limite generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi, di cui all'articolo 34 della legge 388/2000, pari a 700-mila euro.

Non si applica, inoltre, neanche la limitazione che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31 del DI 78/2010).

L'Agenzia evidenzia, poi, che il bonus non ha rilevanza fiscale ed è cumulabile con altre agevolazioni, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

## Revoca

Il credito di imposta è revocato se i beni oggetto di investimento:

- ⇒ non sono mantenuti nell'impresa almeno fino alla fine del periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto;
- ⇒ sono trasferiti, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato, in strutture produttive situate al di fuori del territorio dello Stato, anche appartenenti al beneficiario.

A quest'ultimo riguardo, il documento di prassi dice che il diritto alla fruizione del beneficio è vincolato al mantenimento del bene oggetto di investimento in strutture produttive situate nel territorio nazionale.

Pertanto, l'agevolazione è revocata se il trasferimento all'estero avviene a seguito di operazioni effettuate dall'impresa beneficiaria, dai soggetti cui il bene è stato inizialmente trasferito dal beneficiario, nonché dai loro aventi causa.

La revoca esplica i propri effetti nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle precedenti cause e comporta la perdita del diritto all'agevolazione, con conseguente obbligo di restituzione, entro il termine per il versamento del saldo di imposta, dell'importo effettivamente utilizzato, maggiorato degli interessi.

Nel caso in cui l'indebita fruizione sia accertata nell'ambito dell'attività di controllo, il recupero comporta anche l'applicazione delle sanzioni.

Si specifica che le imprese beneficiarie, oltre alla documentazione idonea a dimostrare, in sede di controllo, l'ammissibilità, l'effettività e l'inerenza delle spese sostenute, devono conservare anche un prospetto con l'elencazione analitica degli investimenti fatti nei periodi d'imposta precedenti e utilizzati per la determinazione del credito d'imposta spettante.



Per saperne di  
più sui temi  
trattati

[www.gazzetta.it](http://www.gazzetta.it)  
[www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

ZOOM



# Bonus per il Turismo digitale

Con il decreto attuativo 12 febbraio 2015 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze), pubblicato in G.U. n.68 del 23-3-2015, sono state definite le regole operative relative all'incentivo fiscale per favorire la digitalizzazione delle strutture ricettive nell'ambito del settore turistico (articolo 9 del DL 83-/2014), misura con la quale il legislatore ha voluto agevolare gli imprenditori che investono nell'information technology per migliorare i servizi turistici e mettere a disposizione degli ospiti i servizi della rete, potenziando la qualità dell'offerta ricettiva.

## L'Agevolazione

Il bonus riguarda gli anni 2014, 2015 e 2016, e consiste in un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo e promozione per la digitalizzazione dei servizi turistici, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, fino ad un importo complessivo massimo di 12.500 euro nel triennio. Il bonus è "alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale".



## Beneficiari

Il DL specifica che destinatari del beneficio sono:

- ⇒ gli esercizi ricettivi singoli, cioè ad esempio strutture alberghiere a gestione unitaria, con un minimo di sette camere per il pernottamento degli ospiti, oppure strutture extra-alberghiere, come affittacamere, ostelli, case vacanze, residence, bed & breakfast
- ⇒ gli esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, cioè strutture singole aggregate (nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, eccetera) a soggetti che forniscono servizi accessori alla ricettività (ad esempio ristorazione, prenotazioni, trasporto)
- ⇒ le agenzie di viaggio e tour operator.

## Spese ammissibili

Le principali voci di spesa agevolabili sono quelle inerenti gli impianti wi-fi (sempre che la struttura fornisca ai clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download), i siti web con app per la telefonia mobile, i programmi e sistemi informatici che favoriscono la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi web e pubblicità online, consulenze

per la comunicazione e marketing digitale, acquisto di software per agevolare gli utenti con disabilità, la formazione del titolare e del personale dipendente all'uso dei nuovi strumenti telematici. Restano escluse le spese di intermediazione commerciale.

## Domande

Il decreto definisce i termini per l'invio e i contenuti delle domande, che devono essere corredate dall'attestazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale, da cui risulta l'effettività del sostenimento delle spese.

Le istanze devono essere presentate telematicamente al suddetto ministero dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese; per quelle del 2014, le domande andranno inviate entro sessanta giorni dal momento in cui il ministero definirà le modalità telematiche di presentazione (sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto).

Entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo per presentare la domanda, il ministero comunicherà all'impresa il riconoscimento (con indicazione del credito spettante) o il diniego dell'agevolazione.

Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione dell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per il quale è concesso e può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

## Revoca

Il credito d'imposta è revocato e il beneficio indebitamente fruito viene recuperato:

- ⇒ se viene accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- ⇒ nel caso la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
- ⇒ se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa;
- ⇒ in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.



# Bonus per le PMI cinematografiche



Il decreto 12 febbraio 2015, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo in concerto con il Ministero Economia e Finanze, (Pubblicato nella G. U. n. 69 del 24/03/2015) dispone le norme operative per il credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore cinematografico.

- ⇒ il ripristino di sale inattive;
- ⇒ la trasformazione dei locali mediante aumento del numero di schermi;
- ⇒ la ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche;
- ⇒ l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale.
- ⇒ Il beneficio non riguarda, invece, la costruzione di sale nuove.

## Bonus

Il bonus è pari al 30% delle spese sostenute per interventi effettuati su sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980.

L'utilizzo del credito, concesso fino all'importo massimo di 100mila euro nei periodi d'imposta 2015 e 2016, è ripartito in tre quote annuali di pari importo. L'agevolazione non è cumulabile con altri contributi e crediti d'imposta riconosciuti alle imprese cinematografiche per la costruzione delle sale o per la produzione di film (articolo 15 del Dlgs 28/2004, e articolo 1, comma 327, lettera c, numero 1, legge 244/2007).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, ed è utilizzabile in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

## Beneficiari

Le imprese cinematografiche ammesse ai benefici sono quelle che svolgono attività di produzione, distribuzione, esportazione, esercizio e industria tecnica, che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia. A esse è equiparata l'impresa con sede e nazionalità in altro Stato Ue, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività. Tali imprese devono essere iscritte negli appositi elenchi informatici del ministero (articolo 3, Dlgs 28/2004).

Tali imprese devono avere il requisito delle piccole o medie imprese (meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro).

## Interventi ammissibili

I lavori che fanno accedere al credito sono:

## Istanze

Le imprese per ottenere il bonus in esame devono presentare in via telematica apposita domanda al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo entro 90 giorni dal termine dei lavori o dall'acquisto dei beni. Le modalità di presentazione della domanda saranno definite con decreto del direttore generale per il cinema, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Dm attuativo. La domanda deve contenere il tipo di interventi e il relativo costo, l'attestazione di effettività delle spese sostenute, il credito d'imposta spettante. Le imprese cinematografiche devono, inoltre, presentare insieme alla domanda, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per attestare:

- ⇒ altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti nell'anno in corso e nei due precedenti;
- ⇒ che la sala era attiva dal 1° gennaio 1980;
- ⇒ che si tratta di piccola o media impresa, secondo i requisiti fissati dal Dm 18 aprile 2005.

Il riconoscimento del beneficio è soggetto alla verifica da parte del suddetto Ministero della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, lo stesso ministero comunica all'impresa se l'agevolazione è stata concessa o meno, indicandone l'importo.

## Controllo e Revoca

Se la documentazione contiene elementi non veritieri o è incompleta, il diritto al credito d'imposta è revocato. Stessa conseguenza, in caso di accertata insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi. Per l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Per saperne di  
più sui temi  
trattati

www.gazzettaufficiale.it

ZOOM

Servizio di informazione legislativa, economica e societaria per le imprese cooperative

Unione Nazionale  
Cooperative Italiane



## Incostituzionali le assunzioni di funzionari dell'Agenzia delle Entrate senza concorso - ma gli atti restano efficaci -



Sono state depositate le prime sentenze delle Commissioni tributarie che intervengono sugli effetti della pronuncia della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, con cui è dichiarata l'incostituzionalità della norma che consentiva all'Agenzia delle Entrate di assegnare un incarico dirigenziale a propri funzionari senza avere espletato regolare concorso.

Nello specifico con sentenza del n. 63 de 01/04/2015, la Commissione tributaria provinciale di Gorizia, nel valutare la validità degli atti impugnati che erano stati sottoscritti da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate incaricato di funzioni dirigenziali, ha ritenuto che la citata sentenza della Corte costituzione n. 37/2015 non debba comportare affatto la nullità di tali atti, in quanto trova applicazione la *teoria del funzionario di fatto*.

Secondo la citata commissione la giurisprudenza assolutamente prevalente afferma che gli atti 'medio tempore' adottati dal funzionario la cui nomina sia stata annullata sono da considerarsi efficaci, essendo irrilevante verso i terzi il rapporto fra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell'organo che agisce.

Quindi, specifica la commissione, qualora venga annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo, l'accertata invalidità dell'atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza, tenendo conto che quando l'organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicché i vizi della nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale.

Anche la sentenza del 20 aprile 2015, n. 150/02/2015, con cui la Commissione tributaria provinciale di Macerata ha più in generale chiarito che, a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale 37/2015, non è assolutamente consentito attribuire incarichi

dirigenziali a funzionari che non abbiano espletato regolare concorso, tuttavia ciò non determina che siano travolti tutti gli atti già emessi da funzionari provvisti di semplice delega.

Però, la sentenza della Corte costituzionale è stata citata anche dalla Commissione tributaria di Milano nella pronuncia del 10 aprile n. 3222/25/15, sfavorevole all'Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, tuttavia, l'atto impugnato non è stato annullato in quanto sottoscritto da funzionario incaricato di funzioni dirigenziali decaduto per effetto della sentenza della Consulta.

La commissione ha, invece, rilevato la nullità dell'atto perché sottoscritto da soggetto non dotato di adeguata qualifica funzionale, vale a dire ritenendo non provata, in quel singolo giudizio, l'appartenenza del sottoscrittore delegato alla carriera direttiva.

Attualmente appartiene alla ex "carriera direttiva" il personale di terza area funzionale, che può essere delegato dal direttore provinciale a firmare gli atti tributari come previsto dall'articolo 5, comma 6, del regolamento di amministrazione, secondo il quale gli avvisi di accertamento sono emessi dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal rispettivo direttore o, su delega di questi, dal direttore dell'ufficio preposto all'attività accertatrice ovvero da altri dirigenti o funzionari, a seconda della rilevanza e complessità degli atti.

Il regolamento si pone in continuità e coerenza con quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, secondo cui gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

Nel caso specifico, secondo la Commissione tributaria provinciale di Milano, l'atto sarebbe nullo proprio in quanto sottoscritto da persona di cui non sarebbe stata provata l'appartenenza alla "carriera direttiva", in violazione, quindi, delle citate disposizioni.



L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 20 marzo 2015, ha definito le percentuali massime del credito d'imposta di cui possono usufruire le imprese e i lavoratori autonomi in relazione ai costi sostenuti negli anni **2012** e **2013** per il ripristino o la ricostruzione di aziende o studi professionali danneggiati o distrutti dal terremoto che ha colpito alcune aree del Centro-Nord il 20 e 29 maggio 2012.

Si ricorda che per il riconoscimento di tale agevolazione bisogna aver presentato valida istanza entro il 29 dicembre 2014.

## Agevolazione

Il credito d'imposta riconosciuto è pari all'intero importo richiesto, per quanto riguarda le spese sostenute nel 2012 (le risorse stanziare sono infatti sufficienti a soddisfare tutte le istanze pervenute), e al 65,0934% di quanto richiesto in relazione ai costi agevolabili sostenuti nel 2013 (la misura percentuale è stata determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare del-



le risorse disponibili e l'ammontare del credito complessivamente richiesto).

## Utilizzo

La somma potrà essere utilizzata, tramite compensazione con il modello F24.

La delega di pagamento dovrà viaggiare esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia, Entratel e Fisconline. Altre modalità comportano lo scarto dell'operazione di versamento.

## Codice tributo

Il credito d'imposta va evidenziato nell'F24 con il codice tributo "**6843**", istituito con la risoluzione n. 30/E del 20 marzo. Deve essere riportato nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" oppure, nei casi in cui l'agevolazione debba essere restituita, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" va esposto l'anno di sostenimento dei costi.

## Bonus assunzione personale altamente qualificato: codice tributo e specifiche



Con la risoluzione 18/E del 16 febbraio 2015, l'Agenzia delle Entrate stabilisce modalità e termini per la fruizione, tramite compensazione, del credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (articolo 24 del DL 83/2012).

codice tributo "**6847**", da indicare nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme esposte nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, qualora il contribuente debba restituire il credito, nella colonna "importi a debito versati"); nel campo "anno di riferimento" va riportato quello di assunzione del personale altamente qualificato.

## Bonus

L'agevolazione, rivolta a tutti i soggetti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, titolari di redditi di impresa, consiste in un credito di imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per un periodo massimo di un anno dalla data di assunzione di lavoratori in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

## Codice tributo

Per fruire del bonus, pena lo scarto dell'operazione versamento, è necessario che il modello F24 sia presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici (Entratel e Fisconline) messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Va utilizzato il

## Specifiche e controlli

L'Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, tramite controlli automatizzati, che l'importo dell'agevolazione utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione già fruita.

Per consentire la verifica della regolarità della compensazione, il ministero dello Sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e la misura del credito concesso, indicando le eventuali variazioni (relative ai dati delle imprese ammesse e all'importo del bonus concesso). In tale ultima ipotesi, il modello F24 andrà presentato a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle stesse.

Per saperne di  
più sui temi  
trattati

[www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

# Zone franche urbane: Niente limiti per le compensazioni

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E del 2 aprile 2015 fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'applicabilità delle compensazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997, per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle micro e piccole imprese operanti nelle Zone franche urbane.

## Zone franche urbane (Zfu)

Si ricorda che tali agevolazioni prevedono l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e l'esenzione:

- ⇒ ai fini delle imposte dirette del reddito prodotto all'interno della zona franca;
- ⇒ ai fini Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività esercitata dall'impresa nella Zfu;
- ⇒ dell'Imu per gli immobili siti nella Zfu, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

Tali misure, introdotte dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 341, legge 296/2006), hanno trovato applicazione, nel 2012, per la Zona franca urbana del comune di L'Aquila con il decreto 26 giugno 2012 del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e, nel 2013, per le altre Zone franche nazionali con il decreto interministeriale 10 aprile 2013.

I decreti attuativi, per garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive entro il limite delle risorse stanziare (articolo 70 del DI 1/2012 per L'Aquila e articolo 37 del DI 179/2012 per le altre zone), hanno previsto che l'esenzione fiscale e l'esonero contributivo siano fruiti mediante riduzione dei versamenti dovuti in relazione alle singole imposte per cui si gode dell'esenzione (Irpef/Ires, Irap e Imu) e ai contributi per i quali è concesso l'esonero.

## Compensazioni

La suddetta risoluzione evidenzia, pertanto, che le compensazioni effettuate con il modello di pagamento F24 "telematico", a scampo delle imposte dirette,

dell'Irap, dell'Imu e dei contributi previdenziali, rappresentano una modalità tecnica finalizzata a garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive entro il limite delle risorse appostate.

Tali compensazioni hanno, quindi, natura agevolativa - in quanto poste in essere per fruire di agevolazioni fiscali e contributive - e sono assimilabili a una compensazione "verticale" (imposta su imposta).

Tali compensazioni non sono, di conseguenza, soggette all'obbligo di apposizione del visto di conformità né al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a **1.500 euro**, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

L'Agenzia delle Entrate, ha ribadito che sia l'obbligo di apposizione del visto di conformità sia il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti si applicano esclusivamente alla compensazione "orizzontale" o "esterna" e non a quella "verticale" e, in ogni caso, non si applicano alle compensazioni di crediti aventi natura strettamente agevolativa (vedasi in merito circolari Agenzia delle Entrate n. 10/2014, 28/2014 e 13/2011).

Infine, la risoluzione chiarisce che, per le medesime ragioni, alle compensazioni effettuate per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive Zfu, non si applicano anche i limiti:

- ⇒ di 250mila euro (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) previsto per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU (l'agevolazione Zfu viene infatti indicata in un prospetto del quadro RS);
- ⇒ di natura "generale" attualmente pari a 700mila euro (articolo 34 della legge 388/2000), che non si applica ai crediti d'imposta previsti da discipline agevolative sovvenzionali per le quali, essendone predeterminati gli stanziamenti, non c'è l'esigenza di controllo della spesa pubblica, sottesa all'applicazione del suddetto limite.



## Fatturazione Elettronica: tutte le PA coinvolte



Come anticipato nei precedenti numeri di Zoom la fatturazione elettronica per i fornitori delle pubbliche amministrazioni è obbligatoria per tutti dal 31 marzo 2015.

Lo ribadisce anche, la circolare n. 1/2015, del 9/3/2015, emanata dal dipartimento delle Finanze, che fornisce chiarimenti sull'ambito soggettivo della norma e sulle date di decorrenza, diverse a seconda della tipologia di amministrazione committente.

Per gestire il flusso di documenti è stato istituito il Sistema di interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, con il supporto del partner tecnologico Sogei, al fine di semplificare il processo di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili.

Il nuovo sistema riceve le fatture sotto forma di file secondo le specifiche tecniche indicate nel Dm 55-/2013, effettua i controlli del caso, inoltra le fatture alle amministrazioni destinatarie, conserva e archivia il tutto.

Per gestire il flusso di documenti è stato istituito il Sistema di interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, con il supporto del partner tecnologico Sogei, al fine di semplificare il processo di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili.

### Specifiche

Si ribadisce che l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda i fornitori di tutte le amministrazioni dello

Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI" (articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001).

Nonché tutte le amministrazioni autonome (articolo 1, comma 209, legge 244/2007).

### Date

Si ricorda che inizialmente (dal 6 dicembre 2013), tutte le PA sono state invitate ad aderire, su base volontaria, al Sistema di interscambio per gestire le fatture in entrata, previo accordo con i fornitori. Successivamente (dal 6 giugno 2014), è entrato in vigore l'obbligo per le fatture emesse nei confronti di ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell'elenco pubblicato dall'Istat.

Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrate.it

## Bonus Gasolio: Specifiche dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 39/E del 20 aprile 2015, ha fornito indicazioni sulle istruzioni di compilazione del modello F24 in caso di utilizzo del codice tributo "6740", per fruire dell'agevolazione relativa alle accise sul gasolio per gli esercenti attività di autotrasporto merci.

### **Bonus Gasolio**

Il Bonus fiscale a favore degli autotrasportatori (Dpr 277/2000) prevedeva, tra l'altro, che gli interessati dovessero presentare al competente ufficio delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal rappresentante dell'impresa, contenente una serie di informazioni, tra cui i dati identificativi della società, il numero di autoveicoli ammessi al beneficio, il numero dei litri di gasolio consumati per i quali è richiesto il rimborso.



ora la dichiarazione va inviata, a pena di decadenza, non più entro il 30 giugno dell'anno successivo, ma entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Il credito, inoltre, deve essere utilizzato in compensazione non più entro l'anno solare, ma **entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto.**

La citata risoluzione, dunque, fornisce le nuove istruzioni per compilare correttamente il modello F24 in caso di fruizione del credito d'imposta in compensazione. Nello specifico, nel campo "rateazione/regione/prov/mese-rif" deve essere riportato il numero della rata: due caratteri per indicare il trimestre solare di riferimento, altri due per segnalare l'anno di consumo del gasolio (ad esempio, "0215" per rappresentare il trimestre aprile-giugno 2015).

Mentre nel campo "anno di riferimento" deve essere evidenziato, nel formato "AAAA", l'anno di presentazione della dichiarazione.



1. Società Cooperativa Europea - S.C.E. (Gennaio 2008)
2. Analisi Legge Finanziaria 2008 (Febbraio 2008)
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (Marzo 2008)
4. Disciplina degli appalti (Aprile 2008)
5. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Maggio 2008)
6. Manovra d'estate (Agosto - Settembre 2008)
7. Impresa Sociale (Ottobre 2008)
8. Modifiche alla disciplina civilistica delle S.P.A. (Novembre 2008)
9. Decreto "Anticrisi" (Dicembre 2008)
10. Analisi Legge Finanziaria 2009 (Gennaio 2009)
11. Analisi D.L. "Milleproroghe" e D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 (Gennaio 2009)
12. Analisi Decreto "Anticrisi" coordinato con la L. di conversione 2/2009 (Febbraio 2009)
13. Analisi Legge 14/09 di conversione del D.L. "Milleproroghe" (Marzo 2009)
14. Il sistema fiscale per le società cooperative (Aprile 2009)
15. Analisi Decreto "Incentivi" (Maggio 2009)
16. Manovra d'estate 2009- D.L. 78/09 + legge 69/09 (Luglio 2009)
17. Manovra d'estate 2009 - conversione in legge D.L. 78/09 (Agosto - Settembre 2009)
18. Collegato Sviluppo - legge 99/2009 (Agosto - Settembre 2009)
19. Ammortizzatori Sociali (Ottobre 2009)
20. Analisi Legge Finanziaria 2010 (Dicembre 2009 - Gennaio 2010)
21. Territorialità IVA: nuovi principi UE (Marzo 2010)
22. Direttiva Servizi (Maggio 2010)
23. La disciplina degli appalti 2 (Maggio 2010)
24. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica (Giugno 2010)
  1. Analisi conversione in legge del Decreto Incentivi 2010 (Giugno 2010)
  2. Analisi Conversione in legge 122/2010 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (Agosto - Settembre 2010)
  3. Autotrasporto: modifiche al codice della strada ed altre novità (Agosto - Settembre 2010)
  4. Collegato Lavoro - Legge 4 novembre 2010, n. 183 (22 Novembre 2010)
  5. Riepilogo incentivi all'assunzione ed all'imprenditorialità (2 Dicembre 2010)
  6. Decreto Milleproroghe 2011 (Gennaio 2011)



31. Legge di stabilità 2011 (Gennaio 2011)
32. Legge di conversione Decreto Milleproroghe (15 Marzo 2011)
33. Decreto Sviluppo (Giugno 2011)
34. Legge di stabilità 2011 (Agosto 2011)
35. Conversione in legge del decreto Sviluppo 2011 (Agosto 2011)
36. Analisi della Manovra “Estiva” 2011 (Settembre 2011)
37. Testo Unico Apprendistato (Ottobre 2011)
38. Statuto delle Imprese (Novembre 2011)
39. Legge di stabilità 2012 + Manovra Salva Italia (Dicembre - Gennaio 2012)
40. Analisi Decreto “Liberalizzazioni” - Conversione in legge (Marzo - Aprile 2012)
41. Analisi Decreto “Sviluppo e Semplificazione” - Conversione in legge (Maggio 2012)
42. decreto “Semplificazioni fiscali e tributarie” - Conversione in legge (Giugno 2012)
43. Analisi Decreto Sviluppo 2012 (Luglio 2012)
44. Riforma del mercato del lavoro (Luglio 2012)
45. Conversione in Legge Decreto Sviluppo 2012 (Settembre 2012)
46. Analisi Decreto Sviluppo bis (Novembre 2012)
47. Analisi di Conversione in Legge del Decreto Sviluppo bis (Gennaio 2013)
48. Analisi Legge di Stabilità 2013 (Gennaio 2013)
49. Analisi Decreto Occupazione e IVA (Luglio 2013)
50. Conversione in Legge del Decreto Occupazione e IVA (Settembre 2013)
51. Analisi Legge di Stabilità 2014
52. Analisi Legge di Stabilità 2015

